



Scadenzario Fiscale

Settembre 2019



Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni

Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi Intrastat, **che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo.**

Scadenze con data variabile

Nel corso del mese scade:

- il termine di presentazione all'ufficio Iva della **dichiarazione di inizio attività ovvero di variazione dei dati**, per i soggetti che hanno iniziato, modificato o cessato l'attività nel corso del mese di agosto. La scadenza è trenta giorni dalla data dell'evento;
- il termine di consegna della **certificazione dei compensi ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno** e che ne facciano richiesta anticipata. In questo caso la certificazione va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta, diversamente la Certificazione Unica è da consegnare entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- il termine di 30 giorni **per regolarizzare le infrazioni commesse nel versamento relativo al mese precedente** usufruendo della riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (ravvedimento operoso).

In evidenza questo mese

IVA – Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Trimestrali

16

Scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre, riferite al periodo aprile-giugno (art. 21-bis del DL n. 78/2010, introdotto nell'ordinamento dall'art. 4 del DL n. 193/2016; provv. AE n. 58793 del 27 marzo 2017).

30

IRPEF-IRAP-IVA – Versamento soggetti ISA

Scadono i termini per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per coloro che esercitano attività economiche sottoposte ai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (cioè gli ISA, introdotti dall'art. 9-bis del DL n. 50/2017 in sostituzione degli studi di settore).

In particolare, l'art. 12-*quinquies*, commi 3-4, del DL n. 34/2019 (cd. "Decreto Crescita", convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 59) ha disposto tale proroga, con valenza temporanea limitata all'anno in corso, per i versamenti suddetti che scadono nel periodo compreso tra il 30 giugno 2019 e il 30 settembre 2019.

Le altre scadenze del mese

15

IVA – Emissione e registrazione di fatture

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documenti di trasporto e alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente, nei confronti del medesimo soggetto (art. 21, D.P.R. 633/72 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

15

IVA – Annotazione del documento riepilogativo

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente.

15

IVA – Intracee – Fatture per acquisti comunitari

Scade il termine per la registrazione delle fatture per acquisti da Paesi Cee ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese (art. 47, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

15

IVA – Intracee – Fatture per cessioni intracomunitarie

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Le fatture devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (artt. 46 e 47, D.L. 331/93 come modificati dalla L. 228/2012).

15

IVA – Intracee – Autofattura per mancato ricevimento della fattura dal fornitore comunitario

Scade il termine per l'autofatturazione nel caso di acquisti di beni da altro Paese Cee intervenuti nel mese di giugno, per i quali non sia giunta la fattura del fornitore comunitario entro agosto (art. 46, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di agosto.

16

Accise – Versamento

Scade il termine di versamento delle accise sui prodotti energetici diversi dal metano immessi in consumo nel mese di agosto.

16

IVA – Liquidazione mensile – Versamento

Scade il termine entro cui i soggetti Iva devono effettuare la liquidazione mensile dell'Iva dovuta per il mese di agosto. Entro lo stesso termine, deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

16

IVA – Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Versamento settima rata

Per i contribuenti che versano a rate il Saldo IVA 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, scade il termine per il versamento della settima rata con applicazione degli interessi.

16

IVA – Contribuenti mensili con contabilità affidata a terzi

I contribuenti Iva mensili, che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/98, devono effettuare il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente in base alle registrazioni del secondo mese precedente.

16

Versamento unico – Scade il termine entro cui:

- *i sostituti di imposta devono versare con modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su:*
 - retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi) corrisposti nel mese precedente;
 - compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
 - cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente, anche se non pagate;
 - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
 - premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;

- interessi pagati nel mese precedente a residenti all'estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;
- *i sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:*
 - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di agosto dell'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
 - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2018 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale regionale all'Irpef sui redditi 2019 risultante dal conguaglio effettuato nel mese di agosto.

La Regione di competenza è individuata con riferimento al domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2018 per l'addizionale relativa all'anno 2018 e con riferimento al domicilio fiscale del dipendente alla data di cessazione del rapporto per l'addizionale relativa all'anno 2019.

- *i sostituti d'imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) ai Comuni di competenza (D.M. 5 ottobre 2007 e Ris. Ag. Entrate 12 dicembre 2007, n. 368/E) con i cod. trib. 3848 (saldo) e 3847 (acconto):*
 - la rata relativa al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per il 2018 trattenuta dalla retribuzione corrisposta in agosto e calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
 - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di agosto dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2019;
 - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale comunale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2018 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale comunale all'Irpef sui redditi 2019 risultante dal conguaglio in corso d'anno effettuato nel mese di agosto.

Il Comune di competenza coincide con quello del domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2018 per l'addizionale relativa al 2018 e al 1° gennaio 2019 per quella relativa al 2019.

IVA – Intrastat mensile

Scade il termine per la presentazione agli uffici doganali, esclusivamente per via telematica, degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

IVA – Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (Esterometro)

30

Scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (il cd. "Esterometro").

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, si ricorda che non sarà necessario assolvere tale adempimento per le operazioni da e verso l'estero per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

IVA – Editori

30

Gli editori devono procedere all'annotazione negli appositi registri delle indicazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 relative al mese precedente.

IVA – Enti non commerciali – Acquisti intracomunitari

30

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione e il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente (art. 49, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

IVA – Fatturazioni e registrazioni

30

Scade il termine di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate nel mese di agosto tramite filiali o sedi secondarie, contratti estimatori e altre operazioni di cui al D.M. 18 novembre 1976, e il termine di fatturazione delle operazioni con prezzo determinato nel mese di agosto ai sensi del D.M. 15 novembre 1975.

IVA – Agenzie di viaggio

30

Scade il termine per l'annotazione dei corrispettivi relativi al mese precedente ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n. 340.

IRES e IRAP – Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare – Acconto

30

Per le società di capitali per le quali il mese di settembre è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334, e-mail fisc@assolombarda.it